Codice A1305A

D.D. 9 novembre 2016, n. 288

Comune di STRESA (VCO). Conciliazione con la Soc. V.I.M.A. S.r.l., per regolarizzazione possesso senza titolo (a far data dall'anno 1924) di area gravata dal vincolo di uso civico di mq. 2.650, parzialmente edificata, con successiva sdemanializzazione e alienazione della stessa alla medesima Societa'. Sospensione della DDRP n. 195/03.08.2016 di autorizzazione.

Vista la DDRP n. 195/03.08.2016 con la quale è stata rilasciata al Comune di STRESA (VCO) l'autorizzazione per addivenire alla conciliazione con la Soc. V.I.M.A. S.r.l., per il possesso senza titolo dell'area di mq. 2.650, parzialmente edificata, identificata con il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT con il Fg. 8 mapp. 20, con successiva sdemanializzazione/alienazione della stessa alla sunnominata parte privata, al fine di regolarizzare l'attuale possesso esclusivo di fatto dell'anzidetta area utilizzata per fini commerciali (ristorante-albergo), a far data dall'anno 1924, consolidandola in capo alla medesima parte privata, libera dal vincolo di uso civico:

Viste le note inviate a mezzo e-mail dalla Soc. V.I.M.A. S.r.l. in data 26.10.2016, ricevute in data 27.10.2016, con prot. n. 11613/A1305A/2.140.20 e n. 11616/A1305A/2.140.20, con le quali l'anzidetta Società, sulla base di nuova documentazione reperita, chiede di modificare le condizioni economiche stabilite con la sunnominata DDRP n. 195/03.08.2016 e, più precisamente, di applicare l'abbattimento del 65% al valore venale dell'area oggetto di conciliazione al netto delle migliorie;

Considerato che il Comune di STRESA (VCO) dovrà provvedere a effettuare, tramite tecnico demaniale idoneo ai sensi della normativa vigente, tutte le verifiche necessarie al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione prodotta dalla Soc. V.I.M.A. S.r.l., l'esistenza o meno dei requisiti di legge per l'applicazione dell'abbattimento richiesto, comunicando all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, con nota o e-mail, l'eventuale esito negativo delle verifiche o trasmettendo, in caso di esito positivo, la D.C.C. con la conseguente rideterminazione delle condizioni economiche di cui alla DDRP n. 195/03.08.2016, unitamente alla richiesta di modifica di quest'ultima;

ritenuto, nelle more dell'effettuazione delle suddette verifiche, di dover sospendere, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge 241/1990, gli effetti della già citata DDRP n. 195/03.08.2016, anche per evitare l'instaurarsi o la coltivazione di procedure giudiziarie che potrebbero, in caso di esistenza dei requisiti per l'applicazione dell'ulteriore agevolazione prevista dalla legge (abbattimento del 65% del valore venale dell'area oggetto di conciliazione al netto delle migliorie), rivelarsi pregiudizievoli;

ritenuto, inoltre, che la durata della sospensione può essere fissata in un massimo di sei mesi, salva la posibilità di proroga, differimento o riduzione, prevista dal già citato l'art. 21-quater, comma 2, della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- vista la legge 241/1990 e, segnatamente, l'art. 21-quater, comma 2;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto nella circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013;

determina

di sospendere, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge 241/1990 – nelle more dell'effettuazione delle verifiche che il Comune di STRESA (VCO) dovrà effettuare, tramite tecnico demaniale idoneo ai sensi della normativa vigente – gli effetti della DDRP n. 195/03.08.2016, con la quale si è rilasciata al Comune di STRESA (VCO) l'autorizzazione per addivenire alla conciliazione con la Soc. V.I.M.A. S.r.l., per il possesso senza titolo dell'area di mq. 2.650, parzialmente edificata, identificata con il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT con il Fg. 8 mapp. 20, con successiva sdemanializzazione/alienazione della stessa alla sunnominata parte privata, al fine di regolarizzare l'attuale possesso esclusivo di fatto dell'anzidetta area utilizzata per fini commerciali (ristorante-albergo), a far data dall'anno 1924, consolidandola in capo alla medesima parte privata, libera dal vincolo di uso civico;

di fissare in sei mesi la durata massima della sospensione, salva la posibilità di proroga, differimento o riduzione, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge 241/1990,

di dare atto che:

il Comune di STRESA (VCO) dovrà comunicare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, con nota o e-mail, l'eventuale esito negativo delle verifiche o con D.C.C. apposita di rideterminazione delle condizioni economiche di cui alla DDRP n. 195/03.08.2016, con richiesta di modifica della stessa, l'eventuale esito positivo delle medesime verifiche;

in caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti per l'applicazione dell'ulteriore agevolazione prevista dalla legge, ossia l'abbattimento del 65% del valore venale dell'area oggetto di conciliazione al netto delle migliorie), verrà emesso atto di cessazione della sospensione di cui al presente atto e, pertanto, la già citata DDRP n. 195/03.08.2016 riacquisterà pieno valore; per contro, in caso di esito positivo delle verifiche (esistenza dei requisiti, anche solo parziale), verrà emesso atto di riforma della già citata DDRP n. 195/03.08.2016;

tutte le spese derivanti dalle sopracitate nuove verifiche, sono a totale carico della parte privata richiedente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dr. Marco PILETTA

Visto IL DIRETTORE REGIONALE D.ssa Laura BERTINO